

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE

Nei **primi 12 articoli della Costituzione** vengono affermati alcuni principi fondamentali che danno un'impronta unica alla nostra Costituzione. Diversi si richiamano alla Costituzione americana e francese e, più in generale, all'Illuminismo, ma con uno sguardo molto attento alla realtà sociale in cui vengono elaborati e ai possibili sviluppi futuri in campo politico e sociale. Ecco quali sono questi principi.

Principio democratico. È un principio che fa da base a tutti gli altri, dal momento che non si può in uno Stato realizzare l'uguaglianza tra i cittadini, ottenere il rigoroso rispetto della persona umana e creare una situazione di libertà, senza la presenza di una solida democrazia.

Nella nostra Costituzione è prevista la presenza di organi eletti e rappresentativi e le decisioni vengono prese con regolari votazioni a maggioranza. La legge, inoltre, prevede la massima trasparenza sia nelle decisioni politiche che in quelle giudiziarie e la possibilità per i cittadini di intervenire su di esse in caso di dissenso. Fondamentale per l'affermazione del principio democratico è l'**articolo 1** dove si recita: «L'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione».

Principio personalista. Illuminante è il testo dell'**articolo 2**: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

Bisogna porre l'attenzione sul verbo “riconosce” che fu oggetto di lunghi dibattiti in Commissione e nell'Assemblea. Con quel verbo la Costituzione definisce i diritti dei cittadini come naturali, non creati e concessi dallo Stato. “Riconoscere”, infatti, significa accettare che questi diritti umani, siano preesistenti alla stessa formazione dello Stato.

Questo orientamento di pensiero personalista mette al centro della vita della nazione l'individuo e il suo contesto sociale, rifiutando qualsiasi forma di totalitarismo e qualsiasi concezione di Stato padrone.

Il principio personalista ha poi una serie di conseguenze importanti:

- disegna una forma di Stato che indirizza i processi economici al raggiungimento del bene comune;
- realizza una visione comunitaria dell'uomo e della società;
- ipotizza una forma di democrazia che, in base a questo principio, deve provocare una trasformazione dello Stato in senso più marcatamente sociale.

Il principio personalistico ispira anche l'**articolo 9**: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.» Tale articolo enuncia altri principi fondamentali l'incentivazione scientifica e tecnica e l'impegno a favorire uno sviluppo complessivo del Paese, ispirato non solo a criteri economici ma anche a valori culturali.

Principio di uguaglianza. L'**articolo 3** recita al primo comma: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Questa affermazione stabilisce un principio di **uguaglianza formale**, formale perché è necessario poi renderlo effettivo nella realtà della nazione. Il secondo comma, infatti, afferma il principio di **uguaglianza sostanziale** con queste parole: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Nell'**articolo 8**, poi, al primo comma, il testo recita: «Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge».

Non stupisca la presenza nel primo comma dell'articolo 3 del termine “razza”, termine oggi completamente abbandonato. I membri dell'Assemblea Costituente

solo pochi anni prima avevano dovuto assistere al feroce massacro degli ebrei messo in atto dai nazisti e propugnato anche dal fascismo. In quella occasione si ripeté all’infinito l’espressione “razza ebraica”, espressione scientificamente assurda ma avallata da numerosi scienziati e studiosi nazisti e fascisti. Nel termine “razza”, dunque, l’Assemblea volle ricordare l’orrore dei campi di concentramento e affermare il proposito di impedire altri fatti analoghi.

Principio di laicità. L’**articolo 7** è stato, forse, l’articolo più discusso dai vari partiti politici in seno all’Assemblea Costituente per la presenza del riferimento ai **Patti Lateranensi** stipulati da Mussolini con il Vaticano. Il testo, al primo comma, dice: «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale».

Numerosi Costituenti volevano la realizzazione dell’auspicio già espresso da Camillo Benso conte di Cavour, primo presidente del Consiglio del neonato Regno d’Italia: «Libera Chiesa in libero Stato», abolendo qualsiasi rapporto privilegiato con la Chiesa cattolica.

Principio pluralista. È un principio tipico di qualsiasi Stato democratico. La nostra Costituzione, infatti, pur affermando che la Repubblica è una e indivisibile, inquadra la società italiana non come una semplice somma di individui, ma composta di tante realtà sociali differenziate. Si legga l’articolo 2, dove si richiamano le formazioni sociali;

- l’**articolo 6**, dove si richiamano le minoranze linguistiche;
- l’**articolo 8**, dove si richiamano le confessioni religiose;
- l’articolo 18, dove si richiama la libertà di associazione;
- l’articolo 21, dove si richiama la libertà di idee e di espressione;
- l’articolo 33, dove si richiama la libertà d’insegnamento e autonomia delle istituzioni di alta cultura e delle Università;

- l'articolo 35 e seguenti, dove si richiama il mondo del lavoro;
- l'articolo 39, dove si richiama il ruolo dei sindacati;
- l'articolo 49, dove si richiama il ruolo e il significato dei partiti politici.

Principio lavorista Già l'articolo 1 afferma che «l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro» e l'**articolo 4** recita: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».

Il lavoro, dunque, viene rappresentato non come una semplice fonte di reddito ma anche come un'attività che nobilita l'uomo e migliora la società. È importante la concezione del lavoro non solo come diritto ma anche come dovere verso la comunità sociale.

Principio solidarista. È un principio strettamente connaturato a una situazione di democrazia. Lo Stato si assume la difesa dei più deboli e afferma che ogni cittadino italiano ha un dovere civico di solidarietà politica, sociale ed economica verso la comunità in cui vive L'**articolo 2**, infatti, «...richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

Principio internazionalista. La Costituzione Italiana accetta di «conformare l'ordinamento giuridico italiano alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute» (**art. 10**, primo comma). L'**articolo 11**, poi, ribadisce che l'Italia «consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».

Sono articoli lungimiranti, oggi di stretta attualità con la fondazione dell'UE, l'istituzione del Parlamento Europeo e l'introduzione della moneta comune

Principio pacifista. L'**articolo 11** dice: «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali [...].»

Questo articolo venne ritenuto fondamentale dall'Assemblea Costituente che aveva visto solo due anni prima la fine di una guerra mondiale voluta anche dal fascismo e che aveva provocato milioni di morti e orrori come la Shoah.

L'uso dell'esercito, dunque, è consentito solo per difendere il territorio italiano da attacchi esterni oppure per difendere da un attacco armato un paese con il quale siano state stipulate alleanze.

A questo proposito, è ancora vivo un complesso dibattito politico sulla partecipazione di truppe italiane alla guerra del Golfo e in Iraq e sulla presenza di nostri soldati in Afghanistan, in Libano e nello stesso Iraq.

Principio autonomista. L'**articolo 5** così recita: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento». Tale principio, dunque, assicura alle organizzazioni territoriali minori (come le Regioni) una relativa indipendenza dallo Stato (con conseguente attribuzione di poteri normativi e amministrativi propri), grazie alla quale i cittadini sono in grado di partecipare da vicino e con maggiore immediatezza alla vita politica del Paese.

L'ultimo articolo dei 12 principi fondamentali è dedicato alla bandiera italiana, segno di identificazione dello Stato.

Principi fondamentali

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adeguà i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.